

N° REGISTRO GENERALE 1005
N° ACB0392 del 11 GIU. 2015

+
COMUNE DI AMANTEA
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 11-06-2015

OGGETTO: Art. 3, commi 15 e segg., D.Lgs. n. 118/2011 e art. 2 D.M. 2 aprile 2015 - Ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- che con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di “semi-armonizzazione” e poi dal 1° gennaio 2016 dalla “armonizzazione” dei propri sistemi contabili e di bilancio;
- che l’art. 3 del citato decreto disciplina il processo di riaccertamento straordinario dei residui ed individua precipuamente gli adempimenti operativi necessari all’assolvimento degli obblighi normativi, segnatamente in caso di disavanzo tecnico e/o di maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (commi 15 e seguenti);
- che, in relazione a quanto evidenziato nel punto precedente, il D.M. Economia e Finanze di concerto con l’Interno del 2 aprile 2015, ha regolamentato in modo analitico e dettagliato le modalità operative e temporali del ripiano del disavanzo tecnico e/o del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (artt. 1 e 2);
- che l’art. 2, comma 2, del predetto decreto stabilisce quanto segue: *“La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata (...) dagli enti locali secondo le modalità previste dall’articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*;
- che l’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, le modalità ordinarie di ripiano del disavanzo di amministrazione, nonché la tempistica e gli aspetti operativi dello stesso, sanzionandone l’inadempienza con lo scioglimento del consiglio comunale (mediante equiparazione alla mancata approvazione del rendiconto);
- che l’art. 2, comma 2, del predetto decreto stabilisce quanto segue: *“Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.”*;

DATO ATTO che:

- con deliberazione C.C. n. 19 del 14/05/2015 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2014;
- con deliberazione G.C. n. 97 del 14/05/2015 è stato approvato il Riaccertamento straordinario dei residui;

RILEVATO che dall'Allegato 5/2 "*PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI*", approvato in una alla citata giunta n. 97/2015, emergono i seguenti dati contabili:

- un Risultato di amministrazione 2014 rideterminato al 1° gennaio 2015 di € -1.085.800,56;
- un Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 2.205.063,92;
- un Maggior disavanzo da riaccertamento straordinario di € 3.290.865,56;

DATO ATTO che, pertanto, in base a quanto sopra esposto, l'Ente ha quantificato, nel rispetto delle disposizioni richiamate, un maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica pari ad € 3.290.865,56;

RILEVATO che occorre quindi definire un piano di copertura pluriennale di tale maggior risultato negativo, secondo le tempistiche individuate nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b), punto 1, della Legge n. 190/2014, e le modalità espresse dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze di concerto con l'Interno del 2 aprile 2015;

RILEVATO che, per mantenere un buon livello di erogazione dei servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare il periodo massimo di rientro dal disavanzo concesso dalla norma;

RITENUTO a tal fine di:

- che adottare una tempistica di rientro pari a n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 109.695,52 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;
- che individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano del maggior disavanzo;
- che stanziare, conseguentemente, nei bilanci comunali di previsione dal 2015 al 2044 la quota annuale di ripiano del maggior disavanzo di € 109.695,52;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale, previo parere dei revisori dei conti;

DATO ATTO che, in ragione del rinvio del bilancio di previsione 2015 al 30.07.2015, avvenuto, da ultimo, con il D.M. Interno del 13 maggio 2015, questo Ente è in esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015; il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; e gli allegati principi contabili applicati; il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO, altresì, il D.M. Economia e Finanze di concerto con l'Interno del 2 aprile 2015, di disciplina del ripiano del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti formulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- A) Di prendere atto del “maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica pari ad € 3.290.865,56 (siccome determinato con la deliberazione G.C. n. 97 del 14 maggio 2015);
- B) Di stabilire che il predetto maggior disavanzo di € 3.290.865,56 debba essere ripianato, per le ragioni espresse in relazione istruttoria in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 109.695,52 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;
- C) Di individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano del predetto maggior disavanzo;
- D) Di applicare e stanziare, conseguentemente, nei bilanci comunali di previsione dal 2015 al 2044 la quota di ripiano del predetto maggior disavanzo per € 109.695,52 all'anno;
- E) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Il Segretario Generale

(D.ssa Maria Luisa Mercuri)



ATTESTAZIONI E PARERI

Il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso, sulla presente determinazione, parere Favorevole ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Luisa Mercuri)

